

# ***Rassegna stampa***

Centro Studi C.N.I. 28 giugno 2017



## CONGRESSO CNI

Italia Oggi	28/06/17	P. 32	Ingegneri, per gli Ordini la sfida del cambiamento		1
Sole 24 Ore	28/06/17	P. 13	Equo compenso, gli ingegneri rilanciano		2

## APPALTI

Sole 24 Ore	28/06/17	P. 13	Cantone sblocca i piccoli lavori	Mauro Salerno	3
Sole 24 Ore	28/06/17	P. 40	Lavoro da rifare se il difetto è grave	Edoardo Valentino	4

## CRISI GOVERNO

Italia Oggi	28/06/17	P. 1-34	Split payment, anche le big della Borsa nel nuovo perimetro	Franco Ricca	5
-------------	----------	---------	---	--------------	---

## INVESTIMENTI

Sole 24 Ore	28/06/17	P. 36	Investimenti, niente ricalcolo acconti	Giovanni Petruzzellis	8
-------------	----------	-------	--	-----------------------	---

## JOBS ACT AUTONOMI

Sole 24 Ore	28/06/17	P. 39	Per gli autonomi tutele da migliorare	Adalberto Perulli	10
-------------	----------	-------	---------------------------------------	-------------------	----

## SPLIT PAYMENT

Sole 24 Ore	28/06/17	P. 35	Split payment, pronti gli elenchi	Benedetto Santacroce	11
-------------	----------	-------	-----------------------------------	----------------------	----

## STUDI ASSOCIATI

Italia Oggi	28/06/17	P. 32	Studi associati, soci esenti Inail	Dario Ferrara	13
-------------	----------	-------	------------------------------------	---------------	----

## STUDI DI SETTORE

Italia Oggi	28/06/17	P. 35	Studi di settore, le verifiche sono cucite su misura	Debora Alberici	14
-------------	----------	-------	--	-----------------	----

## MANOVRA /1

Italia Oggi	28/06/17	P. 37	Al balletto dell'Iva	Andrea Bonghi	15
-------------	----------	-------	----------------------	---------------	----

## MANOVRA /2

Italia Oggi	28/06/17	P. 37	Riserva leggera, redditi pesanti	Fabrizio G. Poggiani	16
-------------	----------	-------	----------------------------------	----------------------	----

## SEMPLIFICAZIONE IVA

Sole 24 Ore	28/06/17	P. 35	Le imprese bocciano la «stretta» sull'Iva	Federica Micardi	17
-------------	----------	-------	---	------------------	----

## COMMERCIALISTI

Italia Oggi	28/06/17	P. 43	Il futuro della professione? Liberi schiavi di adempimenti inutili	Roberto Tudini	18
-------------	----------	-------	--	----------------	----

## REVISORI

Italia Oggi	28/06/17	P. 42	Revisori, obbligo di formazione	Antonia Coppola	20
-------------	----------	-------	---------------------------------	-----------------	----

## CHIMICI

Corriere Della Sera	28/06/17	P. 29	A tempo record i chimici fanno il tagliando al contratto	Rita Querzè	21
---------------------	----------	-------	--	-------------	----

## Ingegneri, per gli Ordini la sfida del cambiamento

Ordini professionali chiamati ad ampliare i propri campi di azione affiancando l'iscritto in tutte le fasi della professione, garantendo una ampia gamma di servizi a misura di professionista. Questo uno dei temi che sarà affrontato nel corso del 62° Congresso nazionale dell'Ordine degli ingegneri di Italia, in corso ad Assisi da oggi fino al 30 giugno, dal titolo «Corriamo il rischio. Ingegneri per una società aperta, sicura e innovativa». Evento nel corso del quale sarà analizzato lo stato della professione e le sue possibili prospettive future. A delineare a *Italia Oggi* il quadro all'interno del quale si svolgerà la kermesse, il presidente del Consiglio nazionale degli ingegneri, Armando Zambrano.

**Domanda.** Presidente, il titolo del congresso è «Corriamo il rischio». Quali sono le ragioni alla base di questa scelta?

**Risposta.** Dopo anni di lavoro al fianco delle istituzioni, come Consiglio nazionale e come categoria abbiamo costruito delle solide basi per un'organizzazione forte, coesa e soprattutto efficiente. Adesso, però, è necessario fare un ulteriore passo avanti mettendoci in discussione. Il panorama in cui i professionisti operano è in continua evoluzione e gli Ordini dovranno fare un salto di qualità, evolvendosi in strutture che siano in grado di fornire servizi agli iscritti. Penso, per esempio, a una formazione di qualità, ma anche al supporto ai professionisti nella ricerca di finanziamenti e nell'accesso ai Fondi Ue. Senza contare, poi, il potenziamento delle attività di mediazione e consulenza. Tutte attività, dunque, volte al potenziamento delle capacità degli iscritti.



Armando Zambrano

**D.** Qual è il principale pericolo che in questo momento sta correndo la professione?

**R.** Negli ultimi anni i giovani si sono progressivamente allontanati dalle dinamiche della libera professione. Questo è un grosso rischio perché i giovani, oltre a rappresentare il futuro della professione, forniscono continuamente linfa vitale nuova agli Ordini e li possono aiutare a migliorare sotto molti aspetti, soprattutto sul fronte dell'offerta di servizi. Per quanto riguarda, invece, l'aspetto strettamente professionale è importante andare non solo verso una sempre maggior specializzazione, ma anche verso il concetto di certificazione delle competenze perché la sola riserva non è più sufficiente.

**D.** Per quanto riguarda la categoria, invece, quali pensa che possano essere i prossimi passi da compiere?

**R.** Una delle più importanti sfide che dobbiamo vincere è quella di riuscire ad affermarci come una vera e propria forza sociale, capace di far sentire la propria voce nelle scelte politiche del paese. Il tutto, attraverso la costruzione di sinergie anche con altre professioni che non siano solo di area tecnica. Abbiamo i numeri e le competenze necessarie per essere ascoltati e così dovremo fare in modo che sia.

**D.** Ad accomunare le libere professioni c'è anche il problema dell'equo compenso. Come pensa sia opportuno intervenire?

**R.** Prima di tutto equo compenso significa garantire ai liberi professionisti una serie di diritti che spettano anche ai lavoratori dipendenti. Per quanto riguarda, poi, la nostra categoria, sarebbe importante individuare dei parametri di riferimento che tutelino la committenza. Dobbiamo, infatti, garantire degli standard prestazionali di qualità: ad ogni prestazione deve corrispondere un parametro. Tali parametri, poi, devono essere supervisionati dagli Ordini.



**Professioni.** Da oggi a venerdì in programma tra Perugia e Assisi il Congresso nazionale - Confronto aperto su competenze e onorari

# Equo compenso, gli ingegneri rilanciano

Parte oggi il 62esimo Congresso nazionale degli ingegneri italiani, in programma fino a venerdì tra Perugia e Assisi. Sarà il primo appuntamento congressuale del nuovo ciclo della squadra di Governo della categoria, passata a dicembre da una riconferma del presidente Armando Zambrano: la tre giorni, allora, assume i connotati di una tappa di programmazione per il futuro prossimo.

Proprio Zambrano chiuderà la prima mattinata di lavori con

la sua relazione introduttiva. «Oltre a raccontare i risultati che abbiamo raggiunto, metteremo - spiega - sul tavolo dieci temi nei quali abbiamo bisogno di innovazioni». A partire dalla

## ITEMI

Zambrano: chiediamo interventi incisivi su remunerazioni, sussidiarietà e consulenti dei tribunali; cruciale il nodo competenze

questioni dell'equo compenso, perché «anche nei lavori privati, come in quelli pubblici, sono necessari dei parametri che consentano di collegare standard minimi di qualità al riconoscimento di un compenso». O del principio della sussidiarietà, inserito nel Jobs act degli autonomi e in attesa di un decreto di attuazione: «Abbiamo voluto con forza che fosse affidato alle professioni il compito di sostituire lo Stato in alcune attività. Ci auguriamo che questo pro-

cesso porti al trasferimento complessivo di tutta l'attività autorizzatoria, con un controllo ex post della Pa, e non soltanto ad alcuni compiti limitati».

C'è, poi, il grande tema della certificazione delle competenze, sul quale il Cni lavora ormai da anni. «C'è un mondo di attività - dice Zambrano - che pur non essendo sottoposte a riserva di legge hanno bisogno di una forte specializzazione: per queste sarà essenziale il ruolo che gli ordini possono avere come certificatori, anche a beneficio dei cittadini». Una questione che si lega al ruolo dei consulenti tecnici che lavorano nei tribunali. «Anche per i Ctù c'è bisogno di rivedere le normative di accesso, puntando di più proprio sulla certificazione delle competenze e ripensando il sistema delle tariffe, che oggi finisce per non incentivare i professionisti». Ma si parlerà anche della trasformazione degli ordini professionali, «che in futuro dovranno essere sempre più soggetti in grado di erogare servizi ai propri iscritti».

Gi. L.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



**Appalti.** Inviato alle Infrastrutture il parere sugli effetti del correttivo per le opere fino a un milione

# Cantone sblocca i piccoli lavori

## Ok alla semplificazione: massimo ribasso con le procedure negoziate

**Mauro Salerno**  
ROMA

Possono tornare a respirare, dopo l'apnea causata dal correttivo appalti, Comuni e imprese a caccia di piccoli lavori. La boccata d'ossigeno arriva dall'Anac di Raffaele Cantone. Ed è contenuta nel parere con cui il presidente dell'Anticorruzione sblocca di fatto la possibilità di tornare ad appaltare al massimo ribasso (con metodo antiturbativa) anche gli appalti di importo inferiore al milione di euro, assegnati con procedure negoziate, snellendo iter e tempi di aggiudicazione rispetto a una gara formale.

Il parere, appena inviato al ministero delle Infrastrutture, risponde ai dubbi che lo stesso ministero aveva avanzato pochi giorni fa sull'interpretazione da dare alla norma del correttivo appalti (il Dlgs 56/2017, in vigore dallo scorso 20 maggio) che ha innalzato da uno a due milioni la soglia di applicazione del massimo ribasso, condizionando però

questa possibilità all'utilizzo di «procedure ordinarie» (oltre che con gara su progetto esecutivo). Una formulazione che sembra tagliare fuori tutte le procedure a inviti ammesse, finora senza altre distinzioni, per assegnare le opere di importo inferiore al milione. Conseguenza?

### IL MERCATO

Nei primi 5 mesi del 2017 tre gare su quattro (73%) hanno riguardato i lavori di importo inferiore al milione per un totale di 1,2 miliardi

Invece di semplificare, la nuova formulazione del Dlgs 50/2016, rischiava di complicare la vita delle stazioni appaltanti, vietando il binomio massimo ribasso-procedura negoziata sotto il milione. Nell'incertezza, molte amministrazioni hanno deciso di fermare i motori dei piccoli appalti nell'attesa di un chiarimen-

to che Porta Pia ha deciso di chiedere all'Anac. Nel quesito il Mit ha anticipato la propria interpretazione, che va nella direzione auspicata da enti appaltanti e imprese: cioè quella di semplificare l'assegnazione dei piccoli lavori fino a due milioni, consentendo, anche per le procedure negoziate sotto al milione, l'aggiudicazione basata solo sul prezzo.

Ora arriva anche il parere di Cantone a confortare questa linea. Nella risposta inviata a Porta Pia l'Anac giudica l'interpretazione mirata a semplificare le micro-assegnazioni da 150mila a due milioni di euro come «l'unica rispondente a criteri di ragionevolezza e dunque pienamente condivisibile». Anche per l'Anticorruzione «la modifica apportata dal correttivo all'innalzamento della soglia per l'utilizzo del criterio del minor prezzo» esclude «qualsiasi ricaduta sulle procedure di scelta del contraente». «Con la conseguenza - è la conclusione - che deve ritenersi possibile l'utilizzo del criterio

del minor prezzo anche nelle procedure negoziate da 150mila euro e fino a 1 milione di euro». Insomma, Cantone fa da sponda al Mit e va incontro a stazioni appaltanti e imprese sulla semplificazione delle piccole gare. Da domani, Tar permettendo, gli enti non dovrebbero più aver alcun dubbio sulla possibilità di assegnare questi appalti con le formule semplificate utilizzate finora. L'obiettivo è evitare di frapporre ulteriori ostacoli alla ripresa degli investimenti in un settore che ha già pagato nel 2016 lo choc di innovazione prodotto dalla riforma. Da un punto di vista numerico gli appalti sotto al milione hanno rappresentato il 73% del mercato degli appalti pubblici banditi nei primi cinque mesi del 2017, per un controvalore di 1,2 miliardi. Inceppare anche questo motore è l'ultima cosa di cui ha bisogno un mercato che tenta disperatamente di uscire dalla crisi in cui si trova ormai da quasi dieci anni.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il Sole **24 ORE**.com



**QUOTIDIANO EDILIZIA E TERRITORIO**

**Gli appalti dopo il correttivo: il dossier con tutte le novità**

Dalla progettazione al collaudo: in 25 focus normativi e di mercato tutte le novità apportate dal decreto correttivo al nuovo codice degli appalti

[ediliziaeterritorio.ilssole24ore.com](http://ediliziaeterritorio.ilssole24ore.com)



**Cassazione/1.** Negli appalti quando è compromessa l'integrità della struttura scatta la tutela del Codice civile

# Lavoro da rifare se il difetto è grave

## Va individuata l'incidenza concreta sull'effettivo godimento del bene

**Edoardo Valentino**

Questa volta l'impresa rifà tutto il lavoro: contrariamente al solito, quando il risarcimento per un lavoro malfatto, tuttavia, consiste abitualmente nel ripristino della sola parte danneggiata o nel rimborso del corrispettivo del danno, la Cassazione, con ordinanza numero 15846 del 22 giugno 2017 (relatore Antonio Scarpa), afferma un principio differente.

La controversia parte dalla citazione in giudizio da parte di un proprietario dell'impresa che aveva costruito lo stabile: i pavimenti dell'appartamento erano imperfetti, presentando diverse **piastrelle** rotte e irregolarità strutturali. Alla luce di tale danno il proprietario domandava il risarcimento del costo dei lavori di ripristino.

Dopo aver perso in Tribunale, il costruttore agiva in appello, chiedendo la riforma della sentenza. La Corte d'appello, tuttavia, affermava che i vizi rilevati erano tanto gravi e tanto diffusi da costituire «**gravi difetti**» ai sensi dell'articolo

1669 del Codice civile e quindi dichiarava il convenuto tenuto all'integrale rifacimento del pavimento.

L'impresa appaltatrice, quindi, non si arrendeva e ricorreva in Cassazione. In particolare, il ricorso era fondato su tre motivi. In primabattuta il ricorrente contestava come la

### IL CASO CONCRETO

Alcune piastrelle erano state posate male ma questo dipendeva dal fondo malfatto, quindi l'intero pavimento era inservibile

presenza di un esiguo numero di piastrelle rotte non potesse comportare l'applicazione dell'articolo 1669 del Codice civile, data la scarsa importanza dell'inadempimento.

Il secondo motivo era incentrato sulla impossibilità di considerare l'inadempimento come grave, data l'assenza di incidenza sulla funzionali-

tà del bene.

Come terzo e ultimo motivo, invece, il costruttore contestava la decisione della Corte d'Appello di condannarlo al rifacimento dell'intero pavimento, considerando questo come unico modo per ovviare ai vizi riscontrati.

La Corte di cassazione, con l'ordinanza in commento, rigettava integralmente il ricorso sopra riassunto.

Secondo la Corte, infatti, i vizi riscontrati sul pavimento in oggetto erano tanto gravi da poter integrare la definizione dei «**gravi difetti**» di cui all'articolo 1669 del Codice Civile.

In particolare essi consistevano in **difetti costruttivi, difetti imputabili alle tecniche adoperate e al materiale impiegato.**

Tali vizi, per la Corte, erano tanto gravi da **compromettere l'integrità della struttura** e rendere difficoltoso il suo utilizzo.

Secondo la Cassazione, infatti, a rilevare non era la scarsa diffusione delle piastrelle rotte (in numero esiguo rispetto al tota-

le) quanto i gravi difetti di costruzione i quali «**danno luogo alla garanzia prevista dall'art. 1669 c.c., in presenza di qualsiasi alterazione che incida sulla funzionalità globale dell'immobile, o ne menomi in modo considerevole il godimento**».

In conclusione, in caso di vizi nel bene oggetto di appalto, al fine di determinare il tipo di risarcimento (mera riparazione dei vizi o rifacimento integrale della struttura) occorre prendere come **parametro** non solo la percentuale della parte viziata rispetto a quella costruita a regola d'arte, ma piuttosto **l'incidenza dei vizi a rendere difficoltoso il godimento del bene** e menomare la sua funzionalità.

In questi casi, quindi, l'impresa non deve solo compiere una attività di riparazione delle singole imperfezioni, ma provvedere all'integrale rifacimento dell'intera opera.

Tale valutazione, peraltro, deve essere svolta dal giudice di merito, non essendo demandabile alla Cassazione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MASSIMA



Secondo la Cassazione, a rilevare non era la scarsa diffusione delle piastrelle rotte (in numero esiguo rispetto al totale) quanto i gravi difetti di costruzione i quali «**danno luogo alla garanzia prevista dall'art. 1669 c.c., in presenza di qualsiasi alterazione che incida sulla funzionalità globale dell'immobile, o ne menomi in modo considerevole il godimento**».

In conclusione, in caso di vizi nel bene oggetto di appalto, al fine di determinare il tipo di risarcimento (mera riparazione dei vizi o rifacimento integrale della struttura) occorre prendere come parametro non solo la percentuale della parte viziata rispetto a quella costruita a regola d'arte, ma piuttosto l'incidenza dei vizi a rendere difficoltoso il godimento del bene e menomare la sua funzionalità. In questi casi, quindi, l'impresa non deve solo compiere una attività di riparazione delle singole imperfezioni, ma provvedere all'integrale rifacimento dell'intera opera.



LA MAPPA

## Split payment, anche le big della Borsa nel nuovo perimetro

Ricca a pag. 34



*Il dipartimento delle finanze ha diffuso gli elenchi dopo l'estensione del decreto 50*

## Split payment, perimetro noto Anche le big della Borsa non pagano l'Iva ai fornitori

DI FRANCO RICCA

**P**ronta la mappa degli enti e società (anche private) che compongono il nuovo perimetro dello split payment dell'Iva, ampliato con effetto da sabato prossimo, 1° luglio, dal dl n. 50/2017. Tenendo fede all'impegno, il ministero dell'economia ha infatti pubblicato ieri sul proprio sito internet gli elenchi, distinti per ciascuna delle categorie di cui appresso, dei soggetti rientranti nel raggio d'azione dell'art. 17-ter del dpr n. 633/72, come modificato dall'art. 1 del dl 50/2017, ossia:

a) tutti i soggetti pubblici inseriti nel conto economico consolidato;

b) le società controllate ex art. 2359 c.c., n. 1 (controllo di diritto), direttamente dalla presidenza del consiglio dei ministri e dai ministeri;

c) le società controllate ex art. 2359 c.c., n. 2 (controllo di fatto), direttamente dalla presidenza del consiglio dei ministri e dai ministeri;

d) le società controllate ex art. 2359 c.c., n. 1, direttamente da regioni, province, città metropolitane, comuni, unioni di comuni;

e) le società controllate ex art. 2359 c.c., n. 1, direttamente o indirettamente, dalle società di cui alle precedenti lettere;

f) le società quotate inserite nell'indice Ftse Mib, vale a dire i 40 titoli che capitalizzano circa l'80% del valore della Borsa italiana.

**Il nuovo split payment.** In base alle modifiche apportate dalla recente manovra di aggiustamento dei conti, il meccanismo della scissione

dei pagamenti, secondo cui l'Iva addebitata dai fornitori sulle cessioni di beni e sulle prestazioni di servizi è versata dai clienti, anziché ai fornitori stessi, direttamente all'erario, a decorrere dalle fatture emesse dal 1° luglio 2017 si applica alle operazioni effettuate nei confronti di tutti i soggetti sopra indicati (mentre secondo la norma originaria, in vigore dal 1° gennaio 2015, si applicava soltanto nei confronti di un numero limitato di enti pubblici). La norma, la cui applicazione è stata autorizzata dall'Ue fino al 30 giugno 2020, esclude dal meccanismo speciale gli enti pubblici gestori di demanio collettivo, limitatamente alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi afferenti alla gestione dei diritti collettivi di uso civico. Un'ulteriore estensione del meccanismo speciale discende dall'abrogazione del comma 2 dell'art. 17-ter, che escludeva i compensi per prestazioni di servizi assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito; pertanto anche le prestazioni in esame, se rese nei confronti dei soggetti elencati sopra, dal 1° luglio dovranno essere fatturate in regime di split payment. La ricognizione, da parte del Mineconomia, dei soggetti rientranti nel perimetro della nuova norma rappresenta un importante aiuto per gli interessati, soprattutto per i cessionari e committenti destinatari delle fatture in split payment, i quali, come previsto espressamente dalla norma novellata, su richiesta dei fornitori, dovranno rilasciare loro un documento con il quale attestano, appunto, di rientrare tra le categorie menziona-

te ai commi 1 e 1-bis dell'art. 17-ter; i fornitori che siano in possesso di questa attestazione, sono tenuti ad applicare il meccanismo speciale. Non resta che attendere ora il previsto decreto ministeriale attuativo delle nuove disposizioni, per capire anche se sarà confermato il sistema previsto dal precedente decreto del 23 gennaio 2015, in base al quale i cessionari e committenti, se soggetti d'imposta, assolvono l'Iva da split payment nell'ambito delle liquidazioni periodiche, con possibilità di neutralizzare il debito per effetto del corrispondente diritto alla detrazione (e dunque con un meccanismo analogo, di fatto, all'inversione contabile).

**Escluse le operazioni soggette a inversione contabile.** A tale ultimo riguardo, va ricordato che lo split payment si applica alle operazioni per le quali i cessionari/committenti «non sono debitori dell'imposta ai sensi delle disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto». In altre parole, sono escluse dallo split payment le operazioni soggette al regime particolare dell'inversione contabile: ad esempio, le operazioni menzionate nell'art. 17, quinto e sesto comma, nell'art. 74, settimo e ottavo comma, del dpr 633/72 (prestazioni di subappalto in edilizia, cessioni di fabbricati imponenti su opzione, prestazioni di servizi di pulizia, demolizione, installazione impianti e di completamento degli edifici, cessioni di oro, di rottami ecc.), le operazioni transfrontaliere (per esempio, acquisti intracomunitari, acquisti di beni e servizi da fornitori esteri ecc.). Affinché l'operazione rientri nel regime dell'inversione contabile (e sia quindi esclusa dallo split payment) è necessario che il cessionario/committente agisca in veste di soggetto passivo, requisito che non è richiesto, invece, ai fini dell'applicazione dello split payment.

## Chi applicherà lo split payment

### **1) Società controllate di diritto dalla presidenza del consiglio dei ministri e dai ministeri e società controllate da queste ultime**

Poste Italiane spa; Cassa depositi e prestiti; Anas ; Enav; Manifattura tabacchi; Alitalia Servizi; Coni Servizi; Ferrovie dello Stato; Rai; Sogin; Sace; Invitalia; Consip; Trenitalia; Consap; Simest; Bingo; Ati; Sogei; Fincantieri; Tirrenia; Poligrafico.

### **2) Società controllate di fatto dalla presidenza del consiglio dei ministri e dai ministeri e società controllate da queste ultime**

Eni spa; Enel; Versalis spa; Alenia Aermacchi spa; Metroweb Italia spa; Agi; Sogepa; Telespazio; Enel Green Power; Raffineria di Gela; Sesm; Agustawestland; Agatos; Concert; Leonardo.

### **3) Società quotate in Borsa**

Assicurazioni generali; Ferrari; Freni Brembo; Unipol gruppo finanziario; Unicredit; Cnh Industrial Italia; Leonardo; Eni; Telecom Italia; Italgas - società italiana per il gas p.a.; Tenaris Dalmine; Mediobanca ; Recordati - industria chimica e farmaceutica; Intesa Sanpaolo s.p.a; Enel; Unipolsai assicurazioni; Saipem ; Banca generali ; Luxottica group ; Buzzi Unicem; Bper banca; Fincobank banca Fineco ; Yoox net-a-porter group; Banca Mediolanum ; Salvatore Ferragamo; Unione di banche italiane Scpa; Azimut holding ; Atlantia; Moncler; Prysmian; Terna - rete elettrica nazionale; Davide Campari-Milano ; Fca Italy; Mediaset; Stmicroelectronics; Banco Bpm ; A2a; Snam; Poste italiane; Exor nv.

**Dichiarazioni 2017.** Più rischi di errore per chi procede alla liquidazione «manualmente» senza l'ausilio di software gestionali

# Investimenti, niente ricalcolo acconti

Imprese che hanno beneficiato dei superammortamenti alle prese con i versamenti Ires e Irpef



**Giovanni Petruzzellis**

Le imprese e i professionisti che nel 2016 abbiano effettuato **acquisti di beni strumentali nuovi** beneficiando della disciplina dei **super ammortamenti** non sono tenuti, ai fini del versamento degli **acconti Irpef e Ires** relativi al 2017, a ricalcolare l'imposta storica dovuta per il 2016. Il tema è piuttosto delicato e comporta un elevato margine di rischio in termini di possibilità di errore, considerando che tale obbligo sussisteva lo scorso anno ed è destinato a rivivere il prossimo anno.

## La successione di norme

Ripercorrendo i tratti salienti della disciplina si ricorda che l'articolo 1, commi da 91 a 94, della legge 208/2015 (legge di Stabilità 2016), ha introdotto per i beni materiali strumentali nuovi acquisiti dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016, un'agevolazione consistente in una maggiorazione del 40% delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria riconosciuta ai soli fini fiscali. L'agevolazione è rivolta a tutti i soggetti titolari di reddito di impresa e agli esercenti arti e professioni, con riferimento alle sole imposte sui redditi (Irpef e Ires). La versione originaria della norma (comma 91) disponeva l'applicazione dell'incentivo agli investimenti effettuati dal 15 ottobre

2015 al 31 dicembre 2016.

La legge di Bilancio 2017 (articolo 1, commi 8-13, della legge 232/2016) ha esteso l'ambito temporale di applicazione della disciplina, ricomprendendovi gli acquisti effettuati entro il 31 dicembre 2017 con possibilità di consegna dei beni entro il 30 giugno 2018, a condizione che entro la fine del 2017 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il versamento di un acconto pari almeno al 20% del costo di acquisizione del bene. La stessa norma ha ridefinito il perimetro dei beni agevolati, escludendo i veicoli e gli altri mezzi di trasporto di cui all'articolo 164, comma 1, lettere b) e b-bis), del Tuir.

## Il nodo-coordinamento

Sia la legge di Stabilità 2016 che la legge di Bilancio 2017 recano disposizioni specifiche in materia di rideterminazione degli acconti d'imposta da parte dei soggetti beneficiari delle agevolazioni, pur differenziandosi sul piano delle norme richiamate. Da qui discendono alcune criticità dovute a un impreciso coordinamento fra tali norme.

La legge di Stabilità 2016, nell'introdurre la disciplina, aveva previsto che nel calcolo degli acconti per il 2016, l'imposta storica da assumere quale base di riferimento dovesse essere rideterminata senza tenere conto «delle disposizioni dei citati commi 91 e 92» della medesima legge 208/2015, ossia senza considerare l'effetto dei superammortamenti.

Nel disporre la proroga delle agevolazioni, la legge di Bilancio 2017 ha invece stabilito che la determinazione degli acconti dovuti per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017 deb-

ba essere effettuata considerando, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata «in assenza delle disposizioni di cui ai commi 8, 9 e 10» della legge 232/2016, ossia senza fare alcun riferimento alle disposizioni introduttive recate dalla legge di Stabilità 2016. La formulazione della norma, in sostanza, non impone, ai fini del calcolo degli acconti dovuti per il 2017, alcun obbligo di rideterminazione dell'imposta storica del 2016. Viceversa, l'obbligo di rideterminazione degli acconti, già in vigore per lo scorso anno, tornerà in essere per gli acconti dovuti per il 2018 quando, nell'ipotesi di adozione del metodo storico, l'imposta relativa al 2017 dovrà essere depurata dagli effetti legati alle nuove agevolazioni (super e iperammortamenti).

## I pareri di Entrate e Mise

La validità della suddetta ricostruzione è stata confermata dall'agenzia delle Entrate e dal ministero dello Sviluppo economico nella circolare congiunta n. 4/2017 (paragrafo 7). Risulta comunque evidente come il mancato coordinamento tra le due norme e l'assenza delle opportune variazioni nella modulistica, possano determinare un elevato margine di errore in tutti i casi in cui la liquidazione dell'acconto sia effettuata manualmente, senza l'ausilio degli automatismi dei software gestionali.

In ogni caso resta salva, sia per il 2017 che per il 2018, la facoltà di determinare l'acconto dovuto applicando il metodo previsionale, nel qual caso l'agevolazione rileva sempre e comunque nel calcolo dell'imposta stimata.

© RIPRODUZIONE RISERVATA





## I punti-chiave



### ACCONTI 2016 METODO STORICO

La legge di Stabilità 2016 stabiliva l'obbligo di determinare l'acconto 2016, in caso di applicazione del metodo storico, senza tenere conto degli effetti dell'agevolazione. Pertanto

l'imposta relativa al 2015, da considerare quale base di commisurazione dell'acconto medesimo, doveva essere assunta senza considerare i super ammortamenti

### ACCONTI 2017 METODO STORICO

La legge di Bilancio 2017, nel disporre l'obbligo di ricalcolo degli acconti, non richiama le norme sul super ammortamento

di cui alla citata legge 208/2015. Di conseguenza, applicando il metodo storico, l'imposta dovuta per il 2016 non va rideterminata.

### ACCONTI 2018 METODO STORICO

I contribuenti che nel 2017 beneficeranno delle agevolazioni relative a super e iper-ammortamenti in sede di determinazione degli acconti

Irpef e Ires per il 2018, dovranno considerare come base di riferimento l'imposta 2017 rideterminata senza tenere conto degli effetti delle agevolazioni.

### METODO PREVISIONALE

In caso di applicazione del metodo previsionale l'agevolazione rileva sempre ai fini del calcolo

dell'imposta stimata (per il 2017 e il 2018), assunta quale base di calcolo dell'acconto.

**Jobs act.** La legge 81/2017 è un primo passo che però contiene diversi aspetti critici

# Per gli autonomi tutele da migliorare

Adalberto Perulli

■ Se nel complesso la ratio dell'intervento attuato dal legislatore con la legge 81/2017 è apprezzabile, giacché per la prima volta la materia del lavoro autonomo viene affrontata **non solo in un'ottica antifraudolenta ma anche sotto il profilo delle tutele**, la norma presenta alcuni profili critici che dovranno essere attentamente considerati.

Anzitutto non convince l'**approccio generalista** al lavoro autonomo, che costituisce un universo assai composito, comprensivo di forme contrattualmente "deboli", perché coordinate all'esercizio dell'impresa (le co.co.co, per esempio), sia rapporti di lavoro autonomo altamente specialistici e diversificati, specie per quanto attiene al rapporto con la clientela, con conseguente diversa distribuzione dei rischi e differenti bisogni di protezione contrattuale/sociale. Il nostro legislatore sembra trascurare del tutto l'esigenza di modulazione delle tutele, laddove, invece, una specifica attenzione dovrebbe essere riservata alle co.co.co individuate dall'articolo 409, numero 3, del codice di procedura civile, o alle partite Iva economicamente dipendenti.

Inoltre, l'esclusione dei piccoli imprenditori e dei commercianti suscita perplessità, in quanto la micro impresa costituisce lavoro personale, onde **anche il piccolo imprenditore si caratterizza sempre più come "lavoratore", portatore di interessi meritevoli di tutela**, e ciò rende necessario guardare a queste figure anche da un punto di vista delle tutele contrattuali e welfareistiche.

La prima garanzia concerne il lavoratore autonomo nelle transazioni commerciali con riferimento ai ritardi di pagamento dei compensi, attuata estendendo il campo di applicazione del Dlgs 231/2002. In realtà il Dlgs 231 già si applicava a ogni soggetto esercente un'attività economica organizzata o una libera professione. Il Dlgs 161/2014 ha inoltre previsto che le prassi inique relative a termini di pagamento, al saggio degli interessi moratorio al risarcimento dei costi di recupero, danno diritto al risarcimento del danno.

In materia di compenso non ha trovato conferma quanto previsto dall'articolo 1, comma 7, lettera g, della legge delega 183/2014, relativamente all'estensione del **salario minimo legale** alle collaborazioni autonome; il relativo principio avrebbe potuto forma-

re oggetto della legge in esame, trovando giustificazione anche sul piano dei valori costituzionali in ragione della particolare situazione di dipendenza economica del co.co.co.

Controversa è l'utilità della norma sui **diritti di utilizzazione** economica di un'invenzione, che spettano al lavoratore autonomo se l'attività inventiva non è espressamente prevista come oggetto del contratto di lavoro, in quanto il Dlgs 30/2005 già stabiliva il principio che il diritto al brevetto per invenzione industriale spetta all'autore dell'invenzione e ai suoi aventi causa, mentre il diritto d'autore, regolato dalla legge 633/1941, stabilisce il principio generale che l'autore ha il diritto sull'opera.

Al lavoro autonomo viene poi riconosciuta una maggiore tutela nell'ambito della **maternità** con l'inciso per cui l'indennità viene erogata dall'Inps indipendentemente dalla effettiva astensione dall'attività lavorativa. La malattia e la gravidanza non estinguono un rapporto di lavoro se si presta l'attività in via continuativa per il committente, ma la prestazione rimane sospesa senza diritto al corrispettivo per un massimo di 150 giorni per anno solare, con sospensione biennale dei contributi

previdenziali e dei premi assicurativi in caso di malattia grave o infortunio che impediscano lo svolgimento dell'attività lavorativa per oltre 60 giorni.

Diverse previsioni contenute nella legge 81/2017 meriterebbero un deciso potenziamento selettivo, specie con riferimento alle collaborazioni: penso in particolare all'**indennità di disoccupazione**, che per i co.co.co non si traduce nell'accesso alla Naspi né all'ulteriore sussidio dell'Asdi, ma solo alla assai più modesta Dis-coll, la cui fruizione è peraltro subordinata a un criterio di condizionalità che, anche a causa della breve durata, non offre concrete chances di tradursi in un effettivo rafforzamento professionale o addestramento per altra occupazione.

Si tratta comunque di un primo passo di un disegno riformatore che dovrà essere migliorato al fine di assicurare alle diverse figure del lavoro autonomo una più efficace rete di sicurezza, sottraendole alla presunzione, ormai del tutto irrealistica, di una loro "autonomia" nella predisposizione di un assetto contrattuale equilibrato e nella fruizione di un apparato di protezioni sul mercato.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



**Adempimenti.** Il Mef predispose le liste: obbligati anche gli Ordini e le Casse professionali - Decreto ministeriale alle limature finali

# Split payment, pronti gli elenchi

Oltre 29mila soggetti tra Pa, controllate e quotate interessate dalla scissione dei pagamenti

**Benedetto Santacroce**

In attesa dell'emanazione del **decreto attuativo** (che sembra comunque in dirittura d'arrivo) il **ministero dell'Economia e delle Finanze** predispose gli **elenchi delle amministrazioni, degli enti e delle società che dal 1° luglio saranno soggette al meccanismo dello split payment.**

La scelta di individuare i soggetti interessati è sicuramente da salutare positivamente perché negli ultimi giorni l'incertezza sulla corretta individuazione dei soggetti sottoposti all'obbligo aveva creato seri problemi a tutte le imprese che volevano prepararsi per tempo alle nuove regole.

Il risultato dello sforzo del ministero è costituito dalla creazione di cinque elenchi separati che seguono la declinazione della norma così ripartiti:

- elenco delle pubbliche amministrazioni inserite nel conto consolidato;
- elenco delle società controllate di diritto dalla Presidenza del Consiglio dei ministri e dai ministri e delle società controllate da queste ultime;
- elenco delle società controllate

te di fatto dalla Presidenza del Consiglio dei ministri e dai ministri e delle società controllate da queste ultime;

- elenco delle società controllate di diritto dalle regioni, province, città metropolitane, comuni, unioni di comuni e delle società controllate da queste ultime;
- elenco delle società quotate inserite nell'indice Ftse Mib della Borsa italiana.

## L'anticipazione



### La liquidazione

Sul Sole 24 Ore del 15 giugno le prime anticipazioni sulle misure attuative dello split payment

L'intera platea degli enti e delle società sottoposte allo split payment annovera oltre 29mila soggetti (si veda la tabella pubblicata a fianco). Già dal numero si comprende l'impatto che la nuova regolamentazione avrà sulle imprese e sui professionisti che dal 1° luglio dovranno emettere le proprie fatture nei confronti di questi soggetti. È pur vero che alcuni di questi erano già inclusi dal 1 gennaio 2015 nell'adempimento previsto all'epoca dall'articolo 1, comma 629, lettera b), della legge 190/2014 (legge di stabilità 2015) che aveva introdotto nel nostro ordinamento l'articolo 17 ter del Dpr 633/72. Comunque, l'estensione prevista dal Dl 50/2017 riguarda una platea ampia e composita.

Tra i nuovi soggetti inclusi rientrano tutte le società controllate di fatto e di diritto dalla Presidenza del Consiglio dei ministri e dei ministri, nonché dalle autorità locali.

Gli elenchi hanno dissipato anche alcuni dubbi che erano stati sollevati nei giorni scorsi e che avevano spinto gli interessati a fare precisazioni ovvero richieste di chiarimento. Il Mef nel suo comunicato ricorda, ad

esempio, che nell'obbligo rientrano tutti i soggetti riportati all'articolo 2, comma 2 della legge 196/2009 la cui ricognizione è operata annualmente dall'Istat con proprio provvedimento ed è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale entro il 30 settembre di ogni anno. Il richiamo è utile per chiarire che l'elenco delle amministrazioni pubbliche è esattamente quello dei soggetti ricompresi nell'obbligo della fatturazione elettronica e includono tra gli altri gli ordini professionali e le casse di previdenza private dei professionisti.

Con la pubblicazione degli elenchi la mano ripassa agli operatori che sono chiamati a verificare nelle prossime ore se nelle proprie anagrafiche clienti sono ricompresi le amministrazioni, gli enti e le società indicate dal Mef. Individuati nell'elenco quali soggetti sono inclusi sarà necessario creare tutte le specifiche tecniche e contabili per poter gestire la relativa fatturazione.

Gli elenchi sicuramente semplificano il lavoro delle imprese, ma l'avvicinarsi del 1° luglio impone adeguamenti immediati.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



## I numeri in gioco

### LA PLATEA

I soggetti inseriti negli elenchi delle amministrazioni pubbliche e delle società destinatarie dello split payment

Pubbliche amministrazioni inserite nel conto consolidato	23.480
Società controllate di diritto dalla Presidenza del Consiglio dei ministri e dai ministeri e società controllate da queste ultime	258
Società controllate di fatto dalla Presidenza del Consiglio dei ministri e dai ministeri e società controllate da queste ultime	133
Società controllate di diritto dalle regioni, province, città metropolitane, comuni, unioni di comuni e società controllate da queste ultime	5.529
Società quotate inserite nell'indice Ftse Mib della Borsa italiana	40
<b>TOTALE (*)</b>	<b>29.440</b>

### LE ASPETTATIVE PER L'ERARIO

Il recupero atteso con l'estensione dello split payment. Valori in milioni di €

	2017	2018	2019	2020
Iva lorda	1.548	5.319	5.319	2.660
Rimborsi	274	2.533	2.533	1.541
Compensazioni	228	1.231	1.231	615
<b>Iva netta</b>	<b>1.046</b>	<b>1.555</b>	<b>1.555</b>	<b>504</b>

(\*) alcuni soggetti compaiono in più elenchi    Fonti: elaborazione su dati dipartimento delle Finanze; dossier documentazione servizio Bilancio del Senato

*Una sentenza della sezione lavoro della Cassazione esclude l'obbligo assicurativo*

## Studi associati, soci esenti Inail *Non si estende la regola delle società tra professionisti*

DI DARIO FERRARA

**L'**Inail non può pretendere il pagamento dei contributi dai soci di studi professionali associati. In base alle norme vigenti non è infatti previsto per le associazioni professionali l'obbligo assicurativo per infortuni e malattie: a farlo scattare non basta dunque la dipendenza funzionale fra i soci. E se il legislatore vuole secondare la «tendenza espansiva» in atto sul piano previdenziale deve intervenire ad hoc. Impossibile per l'istituto pretendere il versamento sulla base di una lettura costituzionalmente orientata delle norme sulle società fra professionisti. È quanto emerge dalla sentenza 15971/17, pubblicata il 27 giugno dalla sezione lavoro della Cassazione.

**Pretesa e legittimazione.** Diventa definitivo lo stop all'accertamento Inail che pretendeva da uno studio tecnico oltre 15 mila euro, dei quali quasi 10 mila per premi e circa 5 mila di sanzioni. E ciò perché gli ingegneri e gli architetti soci

dell'associazione professionale vanno comunque sui cantieri e, dunque, secondo l'istituto compiono «un'attività pericolosa» che renderebbe obbligatoria l'assicurazione contro infortuni e malattie presso l'istituto. Il punto è che il verbale degli ispettori non legittima la pretesa in base all'esistenza di una società di fatto fra i soci: la circostanza risulta dedotta solo in giudizio dall'istituto e determina un evidente pregiudizio alla difesa dei contribuenti (che comunque hanno assicurato all'Inail dipendenti e cocopro dello studio); i professionisti a loro volta dichiarano di agire nella qualità di associati dello studio e richiamano la fattispecie della società di persone soltanto per vedersi a maggior ragione riconoscere la legittimazione ad agire.

**Autonomia e responsabilità.** La motivazione della Corte d'appello va confermata laddove afferma che i soci agiscono come professionisti per responsabilità, autonomia e assenza di sovraordinazione. Ma va corretta quando sostiene che sarebbero

applicabili le norme sulle società fra professionisti. E non solo perché l'Inail pretende il pagamento dai professionisti in quanto associati allo studio e non in qualità di soci di una compagine: si può invero intendere le norme Stp come riferite alle sole questioni pensionistiche. In ogni caso gli articoli 1, 4 e 9 del dpr 1124/65 non prevedono l'obbligo assicurativo Inail per l'associazione professionale così come non lo stabiliscono per il mero libero professionista: un'esclusione confermata dalla sentenza 25/2016 della Consulta. D'altronde la realtà degli studi professionali è così variegata che coesistono gli assetti organizzativi più disparati: spetta dunque soltanto al legislatore individuare quali sono le situazioni meritevoli di tutela. Spese di giudizio compensate per la novità e la complessità della questione.

**IO ONLINE** La sentenza sul sito [www.italiaoggi.it/documenti](http://www.italiaoggi.it/documenti)



## Studi di settore, le verifiche sono cucite su misura

Gli accertamenti basati sugli studi di settore devono essere sempre più personalizzati sulla realtà del contribuente: è infatti nullo l'atto spiccato nei confronti di un negozio collocato in una zona con gravi disagi al traffico. Sempre nella stessa ottica sono rilevanti le vendite promozionali. È quanto affermato dalla Corte di cassazione che, con l'ordinanza n. 15983 del 27 giugno 2017, ha accolto il ricorso di una srl che aveva impugnato un avviso di accertamento basato sugli standard delle Entrate. La sesta sezione tributaria, rinviando il caso per una nuova valutazione alla Ctr del Lazio, ha smontato l'impianto della decisione di merito condividendo le obiezioni della difesa del contribuente all'applicabilità tout court degli studi di settore. I giudici di merito avrebbero infatti dovuto tener conto dell'inizio dell'attività, della zona di esercizio dell'impresa, sconti/ vendite promozionali, disagio alla circolazione. Ad avviso del Supremo collegio, infatti, la sentenza impugnata non corrisponde allo standard del «minimo costituzionale» della motivazione della pronuncia giurisdizionale, posto che nella sua sbrigativa e apodittica argomentazione ha completamente pretermesso ogni considerazione sugli elementi

fattuali difensivi addotti in prime cure dalla ricorrente ossia in particolare le percentuali di scostamento dallo studio di settore, la zona di esercizio dell'impresa, gli effetti economici degli sconti/promozioni, i disagi nella circolazione stradale, dedicando soltanto un breve e inconcludente accenno alla questione della data effettiva di inizio dell'attività. Ora la Ctr dovrà rimettere mano al caso tenendo anche con-

to che la zona di ubicazione dell'esercizio commerciale, con gravi disagi alla circolazione, aveva generato senza dubbio un calo di fatturato. Sono ormai parecchie le decisioni con le quali la Suprema corte invita il fisco a personalizzare gli accertamenti che si fonda sugli studi di settore.

In alcuni casi gli Ermellini hanno annullato gli atti impositivi per una eccessiva concorrenza o perché l'azienda è in fase di startup o ancora per la crisi del settore di appartenenza. Lo stesso accade quando la società attende le autorizzazioni amministrative per entrare a regime.

*Debora Alberici*



MANOVRA/1 Coinvolte le misure del 10 e del 22%

## Al balletto dell'Iva Da gennaio saliscendi d'aliquote

DI ANDREA BONGI

**C**on l'approvazione definitiva del decreto legge n.50/2017 via libera al «valzer» verso l'alto delle aliquote Iva. Per effetto di quanto previsto nell'articolo 9 della manovra di primavera dal 1° gennaio 2018 prenderà il via un vero e proprio «sali e scendi» che vedrà coinvolte le due principali aliquote dell'imposta: quella ridotta del 10% e quella ordinaria del 22%.

**L'altalena delle due aliquote**, con tutte le conseguenze anche di ordine pratico che ne derivano, terminerà con il 1° gennaio 2020 per quanto riguarda l'attuale aliquota ridotta del 10% che si attesterà definitivamente al 13% e al 1° gennaio 2021 per quanto riguarda invece l'aliquota ordinaria che finirà per attestarsi al 25%.

Mentre per l'aliquota ridotta il traguardo del 13% verrà raggiunto tramite incrementi progressivi nel triennio 2018-2020, per l'aliquota ordinaria il balzo al 25% verrà introdotto già dal 1° gennaio 2018 con un successivo balzo al 25,4% nel 2019 per poi ridursi al 24,9% nel 2020 e ritornare, definitivamente, al 25% dal 1° gennaio 2021. Per essere sinceri l'incremento delle aliquote dell'imposta sul valore aggiunto non è interamente frutto della disposizione sopra ricordata. La cosiddetta manovrina di primavera (legge n.96/2017 in G.U. n.144 del 23 giugno del 2017) ha infatti solamente avviato un processo di sterilizzazione delle clausole di salvaguardia che avevano finora scongiurato l'entrata in vigore delle disposizioni contenute nell'articolo 1, comma 718, della legge numero 190 del 2014.

Scorrendo i dati della relazione tecnica che accompagna il decreto legge 50/2017 si scorge il peso sui conti pubblici della manovra sulle aliquote Iva.

Il passaggio dall'aliquota del 10% a quella del 13% vale ben 6.957 mln di euro mentre il salto dell'aliquota ordinaria al 25% vale 12.264 mln di euro. Una volta a regime l'incremento delle due aliquote Iva porterà alle casse dell'Erario un maggior gettito stimato di circa 19,2 miliardi di euro.

Il valzer delle aliquote nel triennio 2018-2020 farà sì che tale incremento di gettito sia differenziato con punte di oltre 23 miliardi di euro in costanza di aliquota ordinaria superiore al 22%.

L'importo di tale manovra lascia aperti spazi veramente risicati per un intervento in extremis del legislatore finalizzato a scongiurare l'incremento delle aliquote a far data dal 1° gennaio 2018.

**Ciò detto è appena il caso di fare due semplici riflessioni.**

La prima riguarda l'impatto di ordine pratico che il suddetto valzer di aliquote avrà sulla contabilità delle imprese italiane. Se non vi saranno novità, nei prossimi tre anni assisteremo a ben sei modifiche di aliquote Iva che diventeranno sette con il ritorno dell'aliquota ordinaria al 25% dal 1° gennaio 2021. Si tratta di un numero di modifiche davvero troppo elevato in un ambito temporale così ristretto che può

dar luogo, oltre a fenomeni di slittamento di operazioni da un periodo all'altro, anche a tutta una serie di complessità gestionali delle quali non si sente davvero il bisogno. L'altra considerazione riguarda gli effetti che tali incrementi avranno sui consumi delle imprese e delle famiglie italiane. La maggiore preoccupazione risiede nell'incremento dell'aliquota ridotta del 10% che è quella maggiormente utilizzata nel comparto edile. Una volta che la manovra sarà completata con l'aliquota al 13% il peso fiscale per l'acquisto di una abitazione per una famiglia italiana sarà aumentato del 30%. Davvero troppo se si pensa che il settore dell'edilizia è ancora nel bel mezzo della crisi.

© Riproduzione riservata

### DI 50/2017: il balletto delle aliquote Iva

ALIQUTA IVA 10%	ALIQUTA IVA 22%
11,5% dal 1.1.2018	25% dal 1.1.2018
12% dal 1.1.2019	25,4% dal 1.1.2019
13% dal 1.1.2020	24,9% dal 1.1.2020
invariata	25% dal 1.1.2021



## MANOVRA/2 Le novità sull'Iri

# Riserva leggera, redditi pesanti

DI FABRIZIO G. POGGIANI

**G**li importi prelevati dalle riserve di utili assoggettati all'imposta sul reddito d'impresa (Iri), in caso di fuoriuscita dal regime anche per cessazione dell'attività, incrementano il reddito complessivo dell'imprenditore, socio o collaboratore.

Questa la recente novità disposta dal legislatore tributario che, con il comma 1, dell'art. 58 del decreto legge 50/2017, convertito nella legge 96/2017 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 23 giugno 2017 numero 144), ha introdotto il nuovo comma 6-bis, all'interno dell'articolo 55-bis del decreto del presidente della repubblica 917/1986 (Tuir).

Il nuovo comma dispone, letteralmente, che «in caso di fuoriuscita dal regime (...), anche a seguito di cessazione dell'attività, le somme prelevate a carico delle riserve di utili formate nei periodi d'imposta di applicazione delle disposizioni del presente articolo (Iri), nei limiti in cui le stesse sono state assoggettate a tassazione separata, concorrono alla formazione del reddito complessivo».

Quindi, in seguito alla conversione in legge della manovra correttiva, il legislatore ha regolato il trattamento tributario delle somme ancora «in pancia» all'impresa, al momento in cui si esce dal regime agevolato, anche a causa della cessazione dell'attività imprenditoriale.

Si ricorda, in sintesi, che la norma è destinata a favorire la capitalizzazione delle imprese, le quali beneficiano di una tassazione piatta (separata) del 24% (la medesima aliquota applicabile ai soggetti Ires), sugli utili non distribuiti e trattenuti, per gli imprenditori individuali e le società in nome collettivo e in accomandita semplice in regime di contabilità ordinaria; l'opzione, per l'applicazione dell'Iri, si effettua in sede di dichiarazione dei redditi, ha durata di cinque periodi di imposta ed è rinnovabile.

La disciplina in commento prevede che le somme prelevate, a carico dell'utile e delle riserve di utili dall'imprenditore o dai soci, sono deducibili nel limite del reddito dell'esercizio e delle riserve di utili assoggettate all'Iri negli esercizi precedenti al netto delle perdite maturate in vigenza dell'applicazione del detto regime («plafond»); per la costituzione del plafond,

l'Agenzia delle entrate ha precisato che lo stesso deve essere determinato computando in aumento i redditi assoggettati a tale imposta nell'anno e in quelli precedenti e in diminuzione le perdite residue che non sono state ancora utilizzate (circolare delle Entrate numero 8/E/2017).

Come indicato dalle disposizioni (comma 3, art. 55-bis del Tuir), in sede di prelievo a carico degli utili e delle riserve da parte dei soci e/o dell'imprenditore nei limiti del citato plafond, questi ultimi scontano l'applicazione progressiva Irpef, in capo al percettore, restando qualificabili come reddito d'impresa.

In tale contesto si è innescata la modifica anticipata in precedenza, con la quale il legislatore tributario (nuova comma 6-bis, art. 55-bis del Tuir) ha disposto in merito alla modalità di tassazione delle somme ancora da ripartire ai soci al momento della fuoriuscita dal regime in commento.

Pertanto, posto che tale atteggiamento deve essere tenuto anche in caso di cessazione dell'attività di impresa, in aggiunta alla volontaria fuoriuscita dal regime, le somme prelevate, a carico delle riserve di

utili formati in costanza dell'applicazione dell'Iri, concorrono alla formazione del reddito complessivo dell'imprenditore, dei soci e dei collaboratori dell'impresa (in presenza di impresa familiare), «nei limiti in cui le stesse (somme) sono state assoggettate a tassazione separata».

Di conseguenza, lo stesso comma (6-bis) dispone, ai fini di evitare una doppia tassazione della medesima base imponibile, il riconoscimento di un credito d'imposta dell'ammontare pari all'imposta sul reddito d'impresa (Iri), versata in precedenza dall'impresa.

In attesa di chiarimenti sul punto, stante l'assenza di una circolare delle Entrate, alcuni autori hanno già affermato che, nel silenzio della norma (e si ripete, di precisazioni in merito), il credito d'imposta spettante nel caso indicato, dovrebbe essere determinato dall'imposta (Iri) applicata al reddito d'impresa, assunto al lordo della stessa imposta, in modo tale da riallineare la situazione che si sarebbe appalesata nel caso in cui gli utili «detassati», per effetto delle disposizioni in commento, fossero stati distribuiti in vigenza del regime opzionale Iri.

—© Riproduzione riservata—



**Semplificazioni.** L'audizione in Commissione bicamerale del direttore delle politiche fiscali di Confindustria, Francesca Mariotti

# Le imprese bocchiano la «stretta» sull'Iva

**Federica Micardi**

■ Sono sette i «vizi» che flagellano il sistema fiscale tributario italiano.

A elencarli ieri alla Commissione bilaterale sulle **semplificazioni** nel corso di un'indagine conoscitiva su come semplificare il sistema fiscale, è stata Francesca Mariotti, direttore delle politiche fiscali di **Confindustria**.

Confindustria ammette che la complessità del fisco nostrano è un male antico - lo denunciava Guido Carli già 60 anni fa - e che negli ultimi anni qualcosa è stato fatto e sono stati conseguiti risultati «importanti» ma «insufficienti».

I vizi che affliggono il nostro sistema, per l'associazione degli industriali sono: ❶ la superficialità, data la scarsa attenzione all'impatto delle norme introdotte sia a priori che a posteriori; ❷ la venalità, perché l'obiettivo è la ricerca spasmodica di gettito; ❸ l'ossessione per la patologia, dove per colpire gli evasori si

## IL PUNTO

Sotto tiro le modifiche della manovrina sull'esercizio del diritto alla detrazione e sullo split payment

moltiplicano gli oneri per la generalità dei contribuenti; ❹ l'instabilità normativa, un esempio per tutti la comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini Iva che da 1993 a oggi è cambiata sette volte; ❺ la debolezza dei provvedimenti adottati, accompagnata dalla diffidenza del legislatore verso le iniziative di pura semplificazione «scevre da particolarismi ed esenti da effetti finanziari»; ❻ la frammentazione territoriale, dove ogni Regione, provincia, Comune ha proprie regole; ❼ lo spregio sistematico dello Statuto del contribuente.

Per Confindustria un connubio tra venalità e complessità è

presente nel Dl 50/2017 appena convertito con la legge 96/2017 quando modifica gli adempimenti Iva. Stiamo parlando della modifica dei termini per esercitare il diritto alla detrazione Iva e dello split payment, «che - sottolinea Mariotti - tra quattro giorni sarà operativo e ancora mancano le norme applicative». Lo split payment viene ritenuto un intervento e che toglie liquidità alle aziende a fronte di rimborsi dilatati in tempi non prevedibili. È vero che grazie a un emendamento viene snellita «sulla carta» la procedura di erogazione dei rimborsi, eliminando la necessità di accreditare specifici fondi in seno all'amministrazione finanziaria; ma, da una parte, serve ancora un decreto attuativo e comunque, si chiede Confindustria, se la soluzione a questo annoso problema era così semplice perché non è stata adottata prima?

«Per risolvere una buona parte di complicazioni che affliggono il fisco italiano - aggiunge Mariotti - basterebbe rispettare in modo rigoroso le disposizioni dello Statuto dei diritti del contribuente che ha tutti gli antidoti per rendere il sistema fiscale efficace, efficiente, e in linea con i principi della civiltà giuridica e del buon senso».

La Commissione ha giustificato la necessità di alcuni interventi per contrastare e disincentivare l'evasione fiscale e il lavoro nero.

A questo proposito il direttore delle politiche fiscali di Confindustria sottolinea che «le norme fiscali non sono mai anticipate da una valutazione degli impatti neppure a posteriori e che il contrasto all'evasione è nell'interesse di Confindustria perché l'evasione è il primo fenomeno di concorrenza sleale e qualsiasi imprenditore sano lo vorrebbe vedere estirpato». Lo strumento adatto, la «via maestra» contro l'evasione Iva per Mariotti è la fatturazione elettronica, il cui utilizzo, presso le imprese andrebbe incentivato con misure reali ed efficaci.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



## OCCORRE RIDARE DIGNITÀ ALLA PROFESSIONE DI DOTTORE COMMERCIALISTA

### Il futuro della professione? Liberi schiavi di adempimenti inutili

DI ROBERTO TUDINI  
ADC ROMA

**S**ono le 18.30 di un lunedì pomeriggio, sono già distrutto. È appena passata la «buriana» dell'Imu (preceduta dal regalino delle comunicazioni delle liquidazioni Iva, senza dimenticare le scadenze del 16), forse riuscirò a finire le dichiarazioni entro il 30 e riesco faticosamente a scrivere queste poche righe. Faticosamente, non perché, per tentare di finire le scadenze in tempo, faccio le ore piccole, ma perché sono stanco, stanco di venire considerato un intermediario telematico, una sorta di incrocio tra uomo e computer, che si limita a chinare il capo, studiare normative inutilmente complesse, rese ancor più incomprensibili da una tecnica legislativa da paese del Terzo mondo e da burocrati che pensano: «Ma già che ci siamo, mettiamo pure questo campo... facciamogli asseverare pure questo... così almeno noi stiamo tranquilli, tanto la responsabilità è loro...». Le normative inutili non vanno solo studiate, vanno anche applicate! E allora perdi ore e ore per capire come inviare dati inutili, che nessuno mai leggerà o utilizzerà, ma che un giorno potranno essere utilizzati contro di te, sia dall'amministrazione finanziaria, sia dal cliente (il quale dirà sempre: Hai sbagliato!). Che dire poi della Pec dell'Agenzia, arrivata un'ora fa, che ti informa che la tua copertura assicurativa per il visto di conformità è «inadeguata» in quanto «fa riferimento al limite preesistente dei 15.000 euro di crediti compensabili» e mi fissa un'ulteriore scadenza per non finire nelle liste di proscrizione!

Dieci anni fa, quando iniziai questo lungo cammino, avevo un'altra visione della professione: quella che per gran parte della propria vita ha fat-

to mio padre, la Professione con la «P» maiuscola. Mio padre ci ha permesso di condurre una vita dignitosa e ha avuto anche le sue soddisfazioni professionali, ma mi ha sempre sconsigliato di fare la professione, perché, diceva, «non è più quella di prima». Se lo avessi ascoltato! E, invece, no! Ho voluto seguire la sua strada e molto poco ipocritamente dico sempre di essere un fortunato, perché «lo studio già lo avevo», ma ho capito subito che mi sarei dovuto conquistare la fiducia dei clienti, continuando a studiare, con la serietà, con la deontologia nei confronti dei colleghi e degli stessi clienti, ricordandomi sempre che, come iscritto a un ordine professionale, devo tutelare non solo gli interessi dei miei clienti, ma anche, e soprattutto, l'interesse della collettività.

E i nostri clienti? Una volta chiedevano un appuntamento per esporci le loro problematiche, sperando che potessimo risolverle; oggi piombano a studio, oppure ti mandano una mail o un messaggio, pretendendo una risposta immediata, pronti sempre a dire: «Ma su internet c'è scritto questo: l'escapologo ha detto così e se lo dice lui...». Nei casi migliori vengono

a farci l'esame (non di stato), ma con la convinzione che i motori di ricerca ne sanno molto più di noi.

Sull'escapologo vi rimando direttamente al comunicato unitario dei nostri sindacati del 13 giugno u.s. internet... è inevitabilmente divenuto il più grande competitor, ma siamo noi a dover far comprendere ai nostri assistiti che abbiamo gli strumenti (competenze professionali) per poterli consigliare al meglio. Capitoli a sé poi sono il sistema sanzionatorio che colpisce i professionisti e le norme antiriciclaggio, ultimi bocconi serviti in questo amaro pasto che è divenuta la professione.

E allora qual è il futuro della nostra professione, dove stiamo andando? Non lo so. Di questo passo stiamo diventando liberi schiavi, liberi di lavorare sempre e comunque, senza adeguata remunerazione e sempre più prona alle mille incombenze inutili, dettate dal legislatore del momento. Ma di chi è la colpa? È nostra, è mia! Forse perché siamo dei professionisti, non abituati ad andare in piazza e a protestare, troppo educati per contestare i comportamenti incivili della

**ADC Nazionale** **ADC SALERNO** **UNIONE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DOTTORISSE**

**VII EDIZIONE DELLA REGATA ADC**  
6-9 luglio 2017  
SALERNO

**Da 40 anni sulla retina giusta...**

**CLN PROFESSIONI** **E.BI.PRO**

**16-17 luglio**  
Ora 18-19  
Evento formativo "Supporto tecnico informatico ai soci" presso la Sala Congressi, Palazzo "S. Agostino" - Salerno

**18 luglio**  
Ora 11-13  
Conferenza di presentazione dell'ADC Salerno

**19 luglio**  
Ora 11-13  
Mittino dei partecipanti presso il Club Marina di Salerno

**20 luglio**  
Partenza della regata presso Salerno/Trinca di Salerno

**16-17 luglio**  
Ora 11-13  
Evento formativo "Supporto tecnico informatico ai soci" presso la Sala Congressi, Palazzo "S. Agostino" - Salerno

**18 luglio**  
Ora 11-13  
Conferenza di presentazione dell'ADC Salerno

**19 luglio**  
Ora 11-13  
Mittino dei partecipanti presso il Club Marina di Salerno

**20 luglio**  
Partenza della regata presso Salerno/Trinca di Salerno



nostra politica. È tardi? Forse no! I nostri rappresentanti, sindacati, Consiglio nazionale e anche la Cassa, uniti insieme devono dire BASTA.

Direte voi: che c'entra la Cassa? La Cassa, dovrebbe essere la nostra ancora di salvataggio (Cassa nazionale di previdenza e ASSISTENZA a FAVORE dei dottori commercialisti) ed invece siamo ancor oggi in attesa di nuovo welfare adeguato ai tempi, mentre la Cassa si occupa di verificare le cause di incompatibilità con l'esercizio della Professione. L'obiezione più logica viene riassunta nella tipica frase «ma noi applichiamo solo la legge», ma allora il nostro Consiglio nazionale perché all'epoca non eliminò le incompatibilità più vistose e inutili? Ogni giorno sentiamo dire che la crisi è finita, ma non per la nostra professione. Quei pochi studi di greco antico e di economia mi farebbero sperare invece di essere esattamente nel punto di crisi, ossia nel momento di cambiamento di rotta, di inversione. Forse ci siamo, ma dipende da noi riappropriarci delle nostre competenze, della nostra professione, pretendendo normative chiare, di facile applicazione, che non abbiano necessità di circolari della lunghezza di «Guerra e Pace» per poter essere interpretate e soprattutto: BASTA ADEMPIMENTI INUTILI!

Come far ciò: scendiamo nuovamente in piazza con le associazioni sindacali professionali unite, insieme a Consiglio nazionale e Cassa, senza paura di scontentare il politico o il burocrate di turno, non per lamentarci o per piangerci addosso, ma per pretendere misure economiche veramente efficaci e che ridiano dignità alla nostra professione. Solo una cortesia: tutto ciò dopo il 30 giugno, ma prima del 16 di luglio, altrimenti chi ci pensa alle scadenze?

*L'Odcec di Roma sta avviando un percorso formativo dedicato alla revisione legale*

## Revisori, obbligo di formazione *Puntare su qualità, indipendenza e competenze*

DI ANTONIA COPPOLA \*

**F**are chiarezza sui nuovi obblighi formativi in materia di Revisione Legale. Con questo obiettivo l'Odcec di Roma ha organizzato, lo scorso 21 giugno presso il Rome Cavalieri Waldorf Astoria, un convegno dedicato all'analisi del nuovo dlgs 39/2010 e a cosa cambia per i collegi sindacali e i revisori, per gli amministratori indipendenti. Con la determina che rende operative le disposizioni dell'articolo 5 del dl 39/2010 (recentemente modificato dal decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 135) viene sancito come «dal 1° gennaio al 31 dicembre 2017, i revisori legali iscritti al registro sono tenuti a partecipare a programmi di formazione continua secondo le modalità previste dalla legge». I corsi di formazione possono essere organizzati anche da enti terzi, pubblici o privati, ed è riconosciuta l'attività di formazione organizzata dagli albi professionali e fruita dagli iscritti al registro della revisione legale nell'ambito del proprio albo di appartenenza. Secondo la normativa, le forme di aggiornamento professionale erogate dagli albi professionali devono risultare conformi al programma annuale di formazione elaborato dal Comitato didattico per la formazione continua dei revisori legali.

In tale contesto l'Odcec di Roma sta avviando un articolato e ambizioso percorso formativo dedicato alla revisione legale.

Dal prossimo autunno l'Ordine inserirà nel proprio catalogo dei corsi in aula, in successione, cinque minimaster (della durata di tre o cinque giornate a seconda dei diversi moduli) nei quali

saranno oggetto di studio e di approfondimento tutti gli argomenti inclusi nel programma di aggiornamento professionale varato dal Mef. L'obiettivo (come hanno spiegato negli interventi introduttivi **Mario Civetta**, presidente dell'Odcec di Roma, **Dante Valobra**, consigliere delegato alla revisione, e **Giovanni Battista Cali**, Presidente Fondazione Telos) è duplice: garantire la formazione secondo i requisiti ministeriali e promuovere le best practice, anche nell'ottica dei futuri controlli di qualità cui i revisori saranno sottoposti.

Il primo minimaster si terrà a settembre 2017 e sarà dedicato alla Tecnica professionale della revisione e all'organizzazione dell'attività di revisione. Si intende, così, trasformare il nuovo obbligo formativo in opportunità volta a consentire ai commercialisti (che siano anche revisori legali) di raggiungere vantaggi competitivi grazie al potenziamento delle proprie competenze specialistiche in materia di revisione legale. Mission emersa con chiarezza nel corso del convegno quando **Simone Scettri**, vicepresidente Assirevi, **Corrado Gatti**, ordinario di Economia e gestione delle imprese Sapienza Università di Roma e consigliere dell'Odcec Roma, delegato alla Fpc, e **Giuseppe Taragoni**, presidente commissione collegio sindacale dell'Odcec di Roma, hanno illustrato le novità legislative e come queste impatteranno sull'attività di sindaci e revisori delle società quotate.

Le novità del dlgs 39/2010 sono dedicate, infatti, alle società quotate, mentre non riguardano in massima

parte le «non quotate» che, tuttavia, nel nostro sistema economico rappresentano numericamente la maggioranza delle imprese.

Nonostante ciò, l'esigenza di accrescere l'efficacia dei controlli deve far riflettere sulle modalità con cui le best practice, adottate dalle quotate, possano essere tailorizzate sulle Pmi nella consapevolezza che alcuni strumenti e leve di controllo rappresentano un valore per il mercato nel suo complesso e un'occasione per le Pmi di migliorare le proprie

performance. Il dibattito che ha concluso il convegno, con gli interventi di **Leonardo Benvenuto** (Assonime), **Claudia Cattani**, **Giulia De Martino**, **Alberto De Nigro** e **Matteo Caratozolo** (tutti commercialisti che rivestono anche cariche di amministratori e sindaci in società quotate), è stato incentrato sul limite della business judgement rule e sull'importanza dell'adeguata circolazione dei flussi informativi. La totalità dei relatori, sulla base delle loro esperienze professionali, sono risultati concordi sull'importanza di lavorare per il rafforzamento dei presidi di controllo societario e, conseguentemente, gestionale anche nelle Pmi. Importanti spunti di riflessione hanno riguardato anche il miglioramento del coordinamento nei grandi gruppi di imprese tra organi di controllo della Capogruppo e delle società partecipate e di attenzione alle modalità con cui si forma il processo decisionale nelle controllate.

*\*Consigliere dell'Odcec di Roma*



**La Lente**

di **Rita Querzé**

## A tempo record i chimici fanno il tagliando al contratto

**È** bastato un incontro di meno di due ore ieri nel tardo pomeriggio alla categoria dei chimici per «fare il tagliando» al contratto di categoria firmato nell'ottobre del 2015. In tutto l'accordo prevedeva nel triennio (2016-2017 e 2018) un'inflazione del 4% (rispettivamente nei tre anni 1,1%, 1,3% e 1,5%). E un incremento dei minimi contrattuali di 90 euro divisi in tre tranches. Ora sul 2016 è tempo di bilanci. L'inflazione infatti è stata addirittura di un punto inferiore rispetto a quella stimata dall'accordo di due anni fa. Che fare? Le categorie dei chimici di Cgil, Cisl e Uil si sono viste ieri con Federchimica. E

hanno valutato che lo scostamento dell'1% sul fronte della crescita dei prezzi valga 22 euro lordi mensili sui minimi contrattuali. Ormai la prima *tranche* dell'aumento — i 40 euro del gennaio 2017 — è già stata pagata. Restano invece da versare la seconda (35 euro a gennaio 2018) e la terza (15 euro al 31 dicembre 2018). Ieri Federchimica ha concordato con i sindacati che 22 dei 90 euro complessivi di aumento invece di finire sui minimi contrattuali diventeranno un cosiddetto *edr*, elemento distinto della retribuzione. Quindi in prospettiva non verranno considerati per esempio nel computo del pagamento di premi di produzione e straordinari. Dal canto suo il sindacato può dire di non aver arretrato sui 90 euro complessivi in tre anni.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

